



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0017/TFNSVE/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Divinangelo D'Alesio – Componente
Gino Scaccia – Componente
Enrico Vitali – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 1° marzo 2023, sul reclamo *ex art.* 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Li Punti Calcio (matr. 949268) nei confronti della società US Wilier (matr. 730262) avverso la decisione prot. 50-17273 della Commissione Premi FIGC pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26 gennaio 2023 (premio di preparazione calciatore Stefano Usai - 12.7.2003 – matr. 2023132 - ric. 317),
la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 27 giugno 2022, la società US Wilier adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Li Punti Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2021/2022, il calciatore Stefano Usai.

Con delibera pubblicata nel C.U. 6/E del 26 gennaio 2023, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per il calciatore Usai, condannando la ASD Li Punti Calcio al pagamento della somma di euro 702,50, di cui euro 562,00 alla società US Wilier a titolo di premio di preparazione ed euro 140,50 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 7 febbraio 2023, la società ASD Li Punti Calcio proponeva tempestiva impugnazione deducendo la violazione dell'art. 96, comma 1, NOIF per non avere la Commissione Premi tenuto conto del fatto che nella stagione precedente il tesseramento in favore della stessa ASD Li Punti Calcio, il calciatore Usai non risultava tesserato per alcuna Società, venendo così meno il diritto al premio.

La reclamante concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento della impugnata delibera della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della US Wilier, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, la vertenza veniva discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 1° marzo 2023 e decisa all'esito della camera di consiglio.

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Risulta agli atti che il calciatore Stefano Usai, nella stagione 2020/2021 precedente il tesseramento in favore della ASD Li Punti Calcio, era svincolato e non tesserato per alcuna società.

Per conforme giurisprudenza di questo Tribunale, ne deriva il venire meno del diritto al premio di preparazione da parte delle società titolari del tesseramento nelle stagioni precedenti alla stagione di interruzione dell'attività.

L'art. 96 NOIF fa espresso riferimento al tesseramento del calciatore nella stagione "*precedente*" il vincolo pluriennale, con la conseguenza che detto tesseramento nella stagione immediatamente precedente il vincolo pluriennale deve ritenersi condizione indispensabile per far maturare il diritto al premio di preparazione.

Il premio di preparazione rappresenta il riconoscimento alla progressiva formazione del calciatore che deve intendersi invece interrotta nel caso di inattività (*recte* di svincolo) per una intera stagione sportiva, come nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Li Punti Calcio, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi di preparazione del 26 gennaio 2023.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 10 marzo 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai